

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev. 05 MPE

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Prodotti negoziabili sul MGP e MI, numero offerte multiple sul MGP, MI-A e MSD, numero massimo di offerte a blocchi sul MGP e MI-A
Riferimenti normativi	Articolo 2, comma 21, lettera hhhh), Articolo 26, comma 26.6 e Articolo 28, comma 28.2, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

Pubblicata in data

1. Premessa

L'articolo 2, comma 2.1, lettera hhhhh), della Disciplina prevede che per prodotto si intende ciascuna delle tipologie di prodotti negoziabili sul MGP e sul MI definiti nelle Metodologie dei Prodotti e indicati in DTF.

L'articolo 26, comma 26.6, della Disciplina prevede che, ai fini del MGP e sul MI, i prodotti a cui possono essere riferite le offerte sono quelli definiti nelle Metodologie dei Prodotti¹ e individuati nelle DTF.

L'articolo 28, comma 28.2, della Disciplina prevede che il numero massimo di offerte semplici del MGP, del MI-A e del MSD che compongono un'offerta multipla, nonché il numero massimo di offerte a blocchi che possono essere presentate in ciascuna sessione di mercato, è definito nelle DTF.

2. Prodotti negoziabili sul MGP e MI

I prodotti a cui è possibile riferire offerte sul MGP e MI sono:

- MGP: sono negoziabili i seguenti prodotti di cui alla Metodologia dei Prodotti per il *Single Day-Ahead Coupling* (SDAC):
 - Prodotto semplice 15 minuti (*Quarter-hourly*)
 - Prodotto semplice 30 minuti (*Half -hourly*)
 - Prodotto semplice 1 ora (*Hourly*)
 - Prodotto a blocchi di tipo *profile 15 minuti* (*Simple Profile Block*)
 - Prodotto a blocchi di tipo *profile 30 minuti* (*Simple Profile Block*)
 - Prodotto a blocchi di tipo *profile 60 minuti* (*Simple Profile Block*)
- MI-A: sono negoziabili i seguenti prodotti di cui alla Metodologia dei Prodotti per il *Single Intraday Coupling* (SIDC):
 - Prodotto semplice 15 minuti (*Quarter-hourly*)
 - Prodotto a blocchi di tipo *profile* (*Simple Profile Block*)

¹ Di seguito si riporta la *Product Methodology* per SDAC e SIDC:

<https://www.nemo-committee.eu/assets/files/ACER%20Decision%2037-2020%20on%20the%20DA%20Products%20-%20Annex%20I-2f395c2074a0028949d6200dcda2c1de2.pdf>

<https://www.nemo-committee.eu/assets/files/ACER%20Decision%20on%20ID%20Products%20-%20Annex%20I%20-%20Terms%20and%20conditions-4d7017bcee0f2c2da04c5df6df63141f.pdf>

- MI-XBID: sono negoziabili i seguenti prodotti di cui alla Metodologia dei Prodotti per il *Single Intraday Coupling* (SIDC):
 - Prodotto semplice 15 minuti (*Quarter-hourly*)
 - Prodotto semplice 1 ora (*Hourly*)

Resta inteso che il GME mette in negoziazione i prodotti di cui al presente paragrafo solo se disponibili rispettivamente in ambito SDAC e SIDC.

3. Numero offerte multiple

Il numero massimo di offerte in cui si può articolare un'offerta multipla per ogni intervallo di tempo di mercato e per ciascun portafoglio zonale è pari a:

- 4 per le offerte riferite a prodotti semplici presentate sul MGP e su MI-A;
- Il numero stabilito ai sensi della Disciplina del dispacciamento sul MSD.

4. Numero massimo di offerte a blocchi

Il numero massimo di offerte a blocchi che possono essere presentate per ogni sessione di mercato di MGP e MI-A è reso disponibile sul sito del GME. Il GME, previa opportuna comunicazione agli operatori, si riserva la possibilità di ridurre il numero massimo di offerte a blocchi da poter sottomettere in ogni sessione di mercato MGP e MI-A al fine di preservare l'integrità del Mercato Elettrico.

Il GME procede a ripartire tale numero massimo di offerte a blocchi tra gli operatori con cadenza trimestrale, distintamente per MGP e MI-A, a partire dal 1° febbraio 2026 (giorno di flusso)². Il numero totale di blocchi assegnati a ciascun operatore è reso disponibile su base trimestrale nella sezione ad accesso riservato della Piattaforma di mercato del GME.

Per l'assegnazione dei blocchi si applicano i seguenti Criteri:

Criterio 1. – Quota di blocchi ripartita uniformemente tra gli operatori. Ad ogni operatore attivo - individuato come l'operatore registrato su IPEX che abbia presentato su MGP e/o su MI-A almeno un'offerta valida nel periodo compreso tra l'inizio del trimestre precedente e il giorno

² I successivi aggiornamenti saranno applicati in corrispondenza dei giorni di flusso 1° maggio, 1° agosto, 1° novembre e 1° febbraio di ogni anno.

15 dell'ultimo mese del trimestre precedente (“periodo di osservazione”) - viene assegnato lo stesso numero minimo di blocchi, distinto per MGP e per MI-A³.

Criterio 2. – Quota di blocchi ripartita proporzionalmente al numero di portafogli. La rimanente quota del numero di blocchi (risultante dalla differenza tra il numero totale dei blocchi disponibili e la quota parte assegnata tramite il criterio 1) viene ripartita tra gli operatori attivi proporzionalmente al numero di portafogli di cui ciascun operatore attivo dispone⁴. Ai fini di tale ripartizione a ciascun portafoglio viene dato peso:

- pari a 1 per l’operatore attivo che abbia utilizzato un numero pari o maggiore al 50% dei blocchi, in almeno una singola sessione di MGP o MI-A del periodo di osservazione. Il 50% è applicato al minimo tra il valore base⁵ e il valore effettivamente disponibile del trimestre precedente.
- pari a 0,7 per l’operatore attivo che non soddisfi quanto indicato al precedente aliena.

In ciascun trimestre di riferimento, il numero di blocchi assegnato secondo il criterio 2 si andrà a sommare al numero di blocchi conferito agli operatori attivi tramite l’applicazione del criterio 1.

In caso di ammissione di nuovo operatore al Mercato Elettrico, a tale operatore viene inizialmente assegnato il numero di blocchi specificato al Criterio 1 per il trimestre in corso⁶.

Ulteriormente, nel caso in cui l’ammissione del nuovo operatore al Mercato Elettrico avvenga durante la seconda metà dell’ultimo mese del trimestre in corso, a tale operatore viene assegnato il numero di blocchi specificato al Criterio 1 anche per il trimestre successivo.

I predetti criteri si applicano, secondo le medesime modalità, al numero di blocchi disponibili rispettivamente su MGP e MI.

³ Alla data del 1° febbraio 2026, ai fini dell’individuazione degli operatori attivi si terrà conto delle offerte valide dagli stessi presentate su MGP e/o su MI-A dal 1° novembre 2025 al 15 gennaio 2026.

⁴ Ai fini di tale computo concorrono sia i portafogli costituiti da unità di cui l’operatore è BRP, sia da unità delle quali l’operatore è titolare in quanto ha ricevuto delega da un diverso BRP. In questo caso, si considera la titolarità dell’unità nel giorno 15 dell’ultimo mese del trimestre precedente.

⁵ Il numero di blocchi teorico di ciascun operatore ipotizzando che ogni portafoglio abbia peso 1.

⁶ Si veda nota 2 ai fini dell’individuazione dei trimestri di riferimento.